

Cass. civ. Sez. I, 08-02-2005, n. 2529

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Walter CELENTANO - Consigliere -
Dott. Aldo CECCHERINI - Rel. Consigliere -
Dott. Fabrizio FORTE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO SCA COSTRUZIONE APPALTI SRL, in persona del Curatore Dott. G.B. B. e G. M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. MERCALLI 13, presso l'avvocato ARTURO CANCRINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EMANUELA VARGIU, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente

contro

COMUNE DI NUORO;

- intimato -

e sul 2° ricorso n° 26954/01 proposto da:

COMUNE DI NUORO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso l'Avvocato GUIDO DI GIACOMO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELO MOCCI, LORENZO SORO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

FALLIMENTO SCA COSTRUZIONE APPALTI SRL;

- intimato -

e sul 3° ricorso n° 20471/01 proposto da:

FALLIMENTO SCA COSTRUZIONE APPALTI SRL, in persona del Curatore Dott. G. B. B. e G. M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. MERCALLI 13, presso l'avvocato ARTURO CANCRINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EMANUELA VARGIU, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

COMUNE DI NUORO;

- intimato -

e sul 4° ricorso n° 26955/01 proposto da:

COMUNE DI NUORO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso l'Avvocato GUIDO DI GIACOMO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELO MOCCI, LORENZO SORO,

giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

FALLIMENTO SCA COSTRUZIONI APPALTI SRL;

- intimato -

e sul 5° ricorso n° 21983/01 proposto da:

FALLIMENTO SCA COSTRUZIONE APPALTI SRL, in persona del Curatore Dott. G. B. B. e G. M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. MERCALLI 13, presso l'avvocato ARTURO CANCRINI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EMANUELA VARGIU, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

COMUNE DI NUORO;

- intimato -

e sul 6° ricorso n° 26920/01 proposto da:

COMUNE DI NUORO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso l'Avvocato GUIDO DI GIACOMO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANGELO MOCCI, LORENZO SORO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

FALLIMENTO SCA COSTRUZIONI APPALTI SRL;

- intimato -

avverso la sentenza n. 169/00 della Sezione distaccata di Corte d'Appello di SASSARI, depositata il 31/07/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2004 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;

udito per il ricorrente l'Avvocato MARCONE, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In seguito all'annullamento, in sede giurisdizionale, dell'aggiudicazione alla S.C.A. s.r.l. dell'appalto concorso del servizio della nettezza urbana del Comune di Nuoro, per la soluzione della controversia insorta tra le parti fu investito il collegio arbitrale contemplato nella clausola compromissoria del contratto.

Con lodo non definitivo 12 dicembre 1998, gli arbitri affermarono la loro competenza, e dichiararono il Comune di Nuoro tenuto ad indennizzare la S.C.A. s.r.l. delle spese sostenute per le prestazioni dovute in forza del contratto d'appalto del 24 gennaio 1985, riservando ad una successiva pronuncia definitiva la liquidazione del quantum ed il regolamento delle spese del giudizio.

Avverso questo lodo non definitivo, il Comune notificò una prima impugnazione in data 19 gennaio 1999. La S.C.A. s.r.l. si costituì resistendo all'impugnazione, ed eccepì pregiudizialmente la nullità della procura a margine dell'atto d'impugnazione del comune.

Giudicando appunto su questa prima impugnazione, la Corte d'appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, con sentenza in data 2 agosto 2000 n. 170, respinse l'eccezione pregiudiziale, e nel merito accolse l'impugnazione ed annullò il lodo, sul presupposto che l'annullamento del contratto d'appalto stipulato tra le parti aveva fatto venir meno anche la clausola compromissoria in esso contenuta, e che gli arbitri erano quindi privi del potere di decidere la controversia. Secondo il giudice di merito, l'annullamento dell'aggiudicazione, in quanto atto presupposto del contratto, aveva determinato l'automatica "rimozione" dell'atto consequenziale, costituito dal contratto d'appalto, senza necessità di separata impugnazione; gli effetti retroattivi dell'annullamento, estendendosi al contratto, avevano privato la società appaltatrice del suo titolo. La clausola compromissoria non poteva che seguire le sorti del contratto; ed anche a voler ammettere che così non fosse, in essa non era stata espressa la volontà di compromettere in arbitri delle controversie derivanti da cause estranee al contratto, aventi origine in altri fatti. Poiché gli eventuali diritti delle parti nascerebbero comunque dall'annullamento dell'atto amministrativo, e non dal contratto, prosegue la corte sarda, la clausola arbitrale non potrebbe essere invocata, perché in essa non si accenna neppure a controversie che abbiano origine al di fuori del contratto.

Questa sentenza è stata impugnata per cassazione dal Fallimento della S.C.A. s.r.l., con atto notificato il 17 settembre 2001, con due motivi (ricorso 21983/01). Il comune resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato notificato il 25 ottobre 2001 (n. 26920/01), con due motivi. Il ricorrente ha depositato una memoria.

Tuttavia, a seguito dell'eccezione pregiudiziale sollevata dalla S.C.A. s.r.l. il comune aveva proposto contro lo stesso lodo non definitivo, nel rispetto dei termini, altra impugnazione, di contenuto sostanzialmente identico. E la corte cagliaritana, investita di questa seconda impugnazione, l'aveva decisa con sentenza che, quantunque deliberata dopo (il 19 maggio 2000), era già stata depositata il 31 luglio 2000 (due giorni prima) con il n. 169.

Anche per la cassazione di quest'altra sentenza ricorre il Fallimento della S.C.A. s.r.l., con atto notificato il 31 luglio 2001, con un unico motivo (ricorso 20470/01). Il comune resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato notificato il 25 ottobre 2001 (n. 26954/01), con due motivi.

Gli stessi arbitri, poi, liquidarono il danno e regolarono le spese con il successivo lodo definitivo del 6 luglio 1999, che fu impugnato il 28 ottobre 1999 davanti alla stessa corte dal comune soccombente, nonché, in via incidentale condizionata, dal Fallimento della SCA s.r.l. per l'adempimento contrattuale, o, in via ulteriormente graduata, per il pagamento dei danni da responsabilità precontrattuale. Fissata con decreto 19 maggio 2000 l'udienza di discussione orale per la data del 16 giugno 2000, la corte, con sentenza deliberata in data 19 maggio 2000, e depositata il 7 novembre 2000, n. 237, annullò anche tale lodo, richiamando le precedenti decisioni. Per la cassazione di quest'ultima sentenza, non notificata, il Fallimento S.C.A. s.r.l. ricorre con atto notificato il 31 luglio 2001, affidato a due motivi, illustrati anche con memoria (n. 20471/01).

Il Comune di Nuoro resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato per due motivi, notificato il 25 ottobre 2001 (26955/01).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Come risulta dalla precedente ricostruzione del processo, la Corte d'appello di Cagliari ha pronunciato, nella controversia tra il Comune di Nuoro e il Fallimento S.C.A. s.r.l. sulle conseguenze dell'annullamento del contratto d'appalto del 1982, tre sentenze. Di queste, le prime due (e cioè quella del 31 luglio 2000 n. 169, e quella del 2 agosto 2000 n. 170) in esito a due distinti

giudizi instaurati contro il medesimo lodo arbitrale non definitivo 12 dicembre 1998, dei quali non era stata disposta la riunione; e la terza - 7 novembre 2000 - pronunciata sull'impugnazione del lodo arbitrale definitivo 6 luglio 1999.

Contro la prima di queste sentenze (del 31 luglio 2000 n. 169), è stato proposto dal Fallimento della S.C.A. s.r.l. il primo ricorso oggi all'esame della corte (ricorso 20470/01), basato su un unico motivo.

In esso si denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 1418, comma primo c.c., e vizi di motivazione connessi. Si deduce che dalla premessa dell'annullamento, in sede giurisdizionale amministrativa, dell'appalto concorso non poteva derivare l'inesistenza della clausola compromissoria in esso contenuta: quest'ultima, stante la sua autonomia, non era travolta dalla nullità del contratto.

Il motivo è infondato. È bensì vero che la clausola compromissoria costituisce un contratto, ad effetti processuali, a se stante, anche quando - come prevalentemente accade - è inserita nell'atto contenente il contratto cui ineriscono le controversie oggetto della clausola; e che tra i due contratti, data la loro autonoma funzione, non sussiste tecnicamente un rapporto d'accessorietà, come espressamente riconosciuto dall'art. 808, terzo comma, cod. civ. (come novellato dalla l. n. 25 del 1994), secondo cui la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale essa si riferisce (Cass. 26 giugno 1992 n. 8028, 14 febbraio 2000 n. 4842, 20 giugno 2000 n. 8376, 11 luglio 2003 n. 10910). Tuttavia, in questo caso il richiamato principio informatore della norma, che sancisce l'autonomia della clausola compromissoria dal contratto nel quale è inserita, vale a dire il rispetto della volontà presumibile delle parti di rinunciare alla giurisdizione ordinaria a favore degli arbitri anche per le controversie inerenti alla validità del contratto medesimo, non soccorre; e ciò, perché la causa dell'invalidità è esterna al contratto, e comune a questo e alla clausola. Essa, infatti, è nell'invalidità dell'atto di aggiudicazione, la quale esclude che l'amministrazione potesse legittimamente stipulare il contratto con l'apparente aggiudicatario, e per ciò stesso potesse nel medesimo inserire una clausola compromissoria, che non può presumersi voluta pure in assenza del contratto.

Il ricorso incidentale condizionato, n. 26954/01, è assorbito dalla mancata verifica della condizione, costituita dall'accoglimento dell'impugnazione principale.

Il rigetto del primo motivo del primo ricorso principale esaminato (n. 20470/01), comporta il passaggio in giudicato della prima sentenza della corte d'appello di Cagliari (31 luglio 2000 n. 169), che aveva annullato il lodo arbitrale non definitivo pronunciato tra le parti, ed esclude che il giudice possa riesaminare la questione della legittimità di quel lodo. Conseguentemente, l'esame dei motivi del ricorso n. 21983/01, proposto dal Fallimento della SCA s.r.l. contro la seconda sentenza (2 agosto 2000 n. 170) che la corte di merito

ha pronunciato sull'impugnazione di quel medesimo lodo non definitivo, è assorbito dalla considerazione che quel secondo giudizio d'impugnazione non può essere proseguito, ciò che, a norma dell'art. 382, comma terzo parte seconda c.p.c., impone la cassazione senza rinvio di quella seconda sentenza.

Conseguentemente, il ricorso proposto in via incidentale dal Comune di Nuoro (n. 26920/01) contro quella seconda sentenza (2 agosto 2000 n. 170) è assorbito dalla cassazione senza rinvio di quest'ultima.

Il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la nullità del lodo arbitrale non definitivo, che aveva pronunciato sull'an debeat, comporta poi che le parti non possano avere più alcun interesse a coltivare le impugnazioni proposte in via principale e incidentale contro il successivo

lodo definitivo 6 luglio 1999, che regolava il quantum debeatur. Ciò rende inammissibili per sopravvenuta carenza d'interesse i ricorsi proposti in via principale (n. 20471/01) e incidentale (26955/01) contro la sentenza 7 novembre 2000, n. 237, che si era pronunciata sul predetto lodo definitivo.

Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese dei giudizi riuniti, con riguardo ai gradi sia di merito sia di legittimità.

PQM

p. q. m.

La Corte, riuniti i ricorsi nn. 20471/2001 e 26955/01 ai ricorsi già riuniti in udienza, rigetta il ricorso n. 20470/2001; dichiara assorbito il ricorso 26954/2001; pronunciando sul ricorso n. 20471/2001 a norma dell'art. 382 c.p.c., cassa la sentenza 2 agosto 2000 n. 170 senza rinvio, e dichiara assorbito il ricorso n. 26955/2001; dichiara inammissibili per sopravvenuta carenza d'interesse i ricorsi n. 21983/2001 e n. 26920/2001. Dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il giorno 11 novembre 2004.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 8 FEB. 2005